

Regolamento Elettorale

Il presente regolamento disciplina le operazioni di voto in accordo con quanto stabilito dallo Statuto Nazionale all'art 8.

- Insediamento della Commissione

La Commissione elettorale (ex art 8 comma 15 lettera b) è composta da 11 membri eletti dai delegati su proposta del Presidente del Congresso.

Si riunisce il giorno precedente le votazioni ed elegge al suo interno il Responsabile Coordinatore, il quale indica un segretario tra gli altri della commissione, ed insieme cureranno la verbalizzazione dei vari adempimenti previsti nel presente regolamento e l'esito finale delle elezioni.

- Adempimenti pre-elettorali

La Commissione elettorale riceve, nel giorno precedente le elezioni dalla Commissione verifica poteri:

- L'elenco delle Province e dei settori nazionali che hanno diritto ad esercitare il voto perché in regola con quanto previsto all'art 8 comma 8. A tal fine l'acquisizione da parte della Commissione verifica poteri della documentazione comprovante la consistenza associativa, e di avere ottemperato, nei tempi previsti, agli obblighi statuari relativi alla legittimità degli Organismi provinciali in carica, agli obblighi di cui all'articolo 41 punto 4, e allo svolgimento del consiglio provinciale generale per la nomina dei delegati congressuali, e la conseguente attestazione alla Commissione Elettorale del diritto al voto ha termine improrogabilmente alle ore 24 del giorno antecedente le votazioni
- Il numero dei voti assegnati ad ogni Provincia o Settore nazionale in base al disposto dei commi 5,6 e 7 dell'art 8
- I nominativi dei delegati di ciascuna provincia o settore che hanno diritto ad esercitare il voto (solo Segretario o Segretario più delegati nominati dal Consiglio Provinciale)

Entro il giorno precedente le elezioni la Commissione elettorale verifica :

- la presenza di adeguato numero di cabine elettorali
- la presenza in ogni cabina delle liste dei candidati riportanti il o i nominativi dei candidati a Presidente; il o i nominativi dei candidati a Segretario Generale Nazionale con allegata la lista dei candidati a membri dell'Esecutivo; la lista dei nominativi dei candidati al Collegio dei Revisori dei Conti; la lista dei nominativi dei candidati al Collegio dei Probiviri
- la disponibilità , in quantità adeguate delle schede elettorali. Le schede elettorali devono essere di 4 colori differenti: un colore per la elezione del Presidente, un colore per la elezione del Segretario Generale Nazionale e dei Membri dell'esecutivo, un colore per la elezione dei Membri del collegio dei Revisori dei Conti ed un colore per la elezione dei membri del Collegio dei Probiviri. Per ogni colore devono esistere schede che riportano un differente peso di voti espressi: vanno previste schede da 1 voto, 2 voti, 5 voti, 10 voti, 20 voti 50 voti 100 voti. La scheda per la votazione del presidente riporta un unico spazio per esprimere il voto. La scheda per la elezione del segretario e dell'Esecutivo riporta in alto un unico spazio per esprimere il voto per il segretario e più in basso sei spazi per esprimere fino a sei preferenze per i membri dell'esecutivo.

La scheda per il Collegio dei Revisori dei conti riporta tre spazi per esprimere fino a tre preferenze (art 8 comma 16 lett f). La scheda del Collegio dei Probiviri riporta cinque spazi per esprimere fino a cinque preferenze

- la disponibilità di 4 urne sigillate, una per ciascuna tipologia di votazione che saranno rese facilmente distinguibili incollando su ciascuna una scheda del giusto colore non vidimata

Entro il giorno precedente le elezioni la Commissione stabilisce l'orario di apertura e di chiusura del seggio. Di detto orario deve esserne data informativa a tutti i delegati.

Il giorno delle elezioni, nelle ore antecedenti l'inizio materiale delle operazioni di voto la commissione procede alla vidimazione delle schede che devono essere tutte firmate dal Responsabile Coordinatore della Commissione elettorale.

Svolgimento delle operazioni di voto.

All'ora stabilita dalla Commissione elettorale il seggio viene dichiarato ufficialmente aperto dal Responsabile Coordinatore della Commissione elettorale

Ogni Provincia o Settore nazionale si presenta al seggio con tutti i delegati che hanno diritto di esprimere il voto, contemporaneamente. Il Responsabile Coordinatore della Commissione elettorale o un membro della commissione all'uopo designato verifica i nominativi dei delegati che hanno diritto di votare.

A questi vengono consegnate le schede nella misura dei voti spettanti come stabilito dalla Commissione Verifica Poteri in base al disposto dei commi 5,6 e 7 dell'art 8.

In caso di più delegati oltre al Segretario Provinciale o Nazionale di settore con diritto al voto i voti complessivi vengono distribuiti in parti uguali tra tutti gli aventi diritto a votare. Eventuali resti saranno attribuiti al Segretario Provinciale o Nazionale di settore.

In caso di comprovata causa di forza maggiore il diritto al voto assegnato dal Consiglio provinciale o nazionale di settore al Segretario ad un delegato può essere esercitato da altro delegato della medesima provincia o settore nazionale presentando una delega motivata al Responsabile Coordinatore della Commissione elettorale, firmata esclusivamente dal Segretario Provinciale o nazionale di settore che si fa garante della effettiva causa di forza maggiore. In ogni altra circostanza il diritto al voto non potrà essere esercitato.

Il numero delle schede consegnate alla provincia o settore nazionale viene dichiarato ad alta voce ed annotato su apposito registro.

Il numero totale delle schede introdotte nelle urne deve essere proclamato ad alta voce ed annotato nel precedente registro. Il Responsabile Coordinatore della Commissione elettorale verifica la corresponsione tra il numero delle schede consegnate e quello delle schede introdotte nelle urne per ogni singola Provincia o Settore nazionale.

Gli aventi diritto al voto hanno l'obbligo di controllare, prima di compilare materialmente le schede, che queste non presentino segni, imperfezioni, lesioni, abrasioni o quant'altro che le possano rendere identificabili. In caso sussista il dubbio di identificabilità la scheda deve essere riconsegnata prima della compilazione al Responsabile Coordinatore della Commissione elettorale che provvederà a sostituirla, annotando il fatto in apposito registro.

Le schede sostituite, in quanto vidimate, vanno conservate a cura del Responsabile Coordinatore della Commissione elettorale e verbalizzate alla fine delle operazioni di voto.

Chiusura del seggio – spoglio delle schede

All'ora stabilita dalla Commissione il Responsabile Coordinatore della Commissione elettorale proclama chiuso il seggio elettorale. Possono votare dopo tale proclamazione solo coloro che materialmente si trovano nel seggio stesso o in area vicina all'uopo inequivocabilmente identificata. I nominativi di coloro che hanno ancora diritto a votare al momento della chiusura ufficiale del seggio saranno comunque annotati dal Responsabile Coordinatore della Commissione elettorale in apposito registro e in seguito verbalizzati.

Subito dopo la chiusura del seggio iniziano le operazioni di spoglio delle schede.

Si scrutina prima i voti relativi alla elezione del Presidente, poi quelli relativi alla elezione del Segretario e dell'Esecutivo, quindi quelli relativi al Collegio dei Revisori dei Conti ed infine quelli relativi al Collegio dei Probiviri.

Le schede vengono preventivamente suddivise dai membri della commissione in gruppi omogenei per numero di voti espressi. Quindi il Responsabile Coordinatore della Commissione elettorale le scruta ad una ad una proclamando i nomi che corrispondono alle preferenze espresse.

Questi vanno annotati in almeno due registri separati da due membri della commissione all'uopo individuati per consentire una verifica e conferma dei risultati.

Schede bianche

Sono bianche le schede che non portano alcun nominativo.

Schede nulle

Sono nulle:

- le schede che riportano nominativi diversi da quelli che compaiono ufficialmente negli elenchi affissi nelle cabine elettorali. A tal fine, se non esistono negli elenchi dei candidati omonimie, è consentito l'uso del solo cognome.
- Per quanto riguarda la elezione del Segretario generale nazionale e dell'Esecutivo, se il nome del segretario non compare tra i candidati ufficiali la scheda è nulla in toto. Se il nome del segretario è compreso tra quelli dei candidati ufficiali ma le preferenze per l'esecutivo sono espresse per nomi diversi da quelli presenti nella lista collegata al nome del segretario votato, il voto per il segretario è valido ma le preferenze per i membri dell'esecutivo che non compaiono nella lista collegata sono nulle
- Le schede che riportano segni , simboli o quant'altro atti a poterne consentire una identificazione

Alla fine delle operazioni di scrutinio il Responsabile Coordinatore della Commissione elettorale verbalizzerà i risultati e, in sede congressuale procederà alla Proclamazione degli eletti.

NORMA TRANSITORIA

Fermo restando il dettato del presente Regolamento, per le elezioni del 61° Congresso Nazionale Straordinario FIMMG i tempi e le scadenze in esso previsti sono adeguati in modo da consentire comunque l'inizio delle operazioni di voto a partire dalle ore 12.30 del 27 gennaio 2007.